COMPENDI SIMONE | 7/1

ESAME D'AVVOCATO • UNIVERSITÀ • CONCORSI PUBBLICI

COMPENDIO di DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- Dottrina e Giurisprudenza di rilievo
- Esempi e approfondimenti
- Domande più ricorrenti in sede d'esame o di concorso

Capitolo estratto:
Gli atti del giudice

a cura di
Fausto **Izzo**

XXXVIII Edizione
2026

1 I **COMPENDI** **più venduti** in Italia

EDIZIONI SIMONE GIURIDICO

2
Gli atti del giudice

In questo capitolo:

1. I provvedimenti del giudice. **- 2.** Procedimento in camera di consiglio. **- 3.** Poteri coercitivi del giudice. **- 4.** Declaratoria immediata di cause di non punibilità. **- 5.** L'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

1. I provvedimenti del giudice

I provvedimenti del giudice, a seconda della forma che assumono, vanno distinti in *sentenza, ordinanza e decreto* (art. 125).

La **sentenza** è la decisione che esaurisce il rapporto processuale o almeno una sua fase (o grado, ad esempio, udienza preliminare; dibattimento di primo grado). Essa può avere un *contenuto meramente processuale*, allorché incide solo sul rapporto processuale (ad esempio, sentenza di incompetenza, di improcedibilità ecc.); ovvero *un contenuto di merito*, quando si pronuncia sulla fondatezza o meno della pretesa punitiva (ad esempio, sentenza di assoluzione o di condanna).
La sentenza deve essere **motivata** a **pena di nullità** (art. 125, comma 2) e deve essere sempre ricorribile in Cassazione (art. 111, comma 7, Cost.), mentre invece l'appello può anche essere escluso (esempio: art. 593, comma 3).

Nella *struttura formale* della sentenza, pronunciata «*in nome del popolo italiano*», bisogna distinguere l'*intestazione*, la *motivazione* ed il *dispositivo*:

- nell'**intestazione** sono indicati il giudice e le generalità delle parti nei cui confronti la decisione è adottata;
- nella **motivazione** il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- il **dispositivo** è costituito dalla sintesi del contenuto della decisione (ad esempio, per questi motivi condanna l'imputato alla pena di ...).

Nel caso di **mancata sottoscrizione della sentenza** da parte del giudice, la giurisprudenza si è divisa: per alcuni si tratterebbe di una mera irregolarità sanabile con la procedura di correzione dell'*errore materiale* di cui all'art. 130 c.p.p. (Cass. 44657/2001); per altri si tratterebbe di una ipotesi di *nullità*, di natura *relativa* in quanto afferente al documento e non alla deliberazione (Cass. 34293/2007).

L'**ordinanza** è il provvedimento con cui il giudice *risolve singole questioni*, nella fase procedimentale o processuale, senza attitudine a definire il processo come invece accade per la sentenza: non racchiude, pertanto una decisione nel merito della pretesa punitiva e non esaurisce il rapporto processuale in corso (ad esempio, ordinanza di custodia cautelare in carcere).
Le ordinanze, al pari delle sentenze, sono **sempre motivate a pena di nullità** (art. 125 ed art. 111, comma 6, Cost.).
La natura ordinatoria ed interlocutoria, *rebus sic stantibus*, delle ordinanze spiega il loro carattere normale di **revocabilità**.
Il **decreto** dovrebbe rappresentare la forma meno importante dei provvedimenti del giudice (è un tipo di provvedimento che il codice riserva anche al P.M.). L'esigenza di **motivazione** non è connaturale, ma sussiste *solo se espressamente prescritta dalla legge* (art. 125): il decreto che dispone il giudizio non contiene, così, alcuna motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui esso si fonda (art. 429). La motivazione è, invece, prescritta, per il decreto di condanna (art. 460), quello di archiviazione (art. 409, comma 1) e di intercettazione (art. 267, comma 1). A differenza delle ordinanze, il decreto *non è normalmente revocabile*.
In conclusione, la denominazione di «decreto» non fa riferimento ad una realtà contenutistica, ma ad una mera scelta nominalistica o terminologica, spesso fine a se stessa.
Rigidamente osservato, invece, è il principio della **preminenza gerarchica della sentenza**, in base al quale questa non può essere annullata o riformata da una ordinanza o da un decreto.

I **provvedimenti cd. innominati** sono, poi, tutti quegli atti del giudice privi di una *specifica denominazione*, ma identificati solo in relazione alla loro funzione (ad esempio, avvisi, inviti, ordini, disposizioni ecc.).

2. Procedimento in camera di consiglio

A seconda della rilevanza del provvedimento da adottare e della necessità o meno di un preventivo contraddittorio tra le parti, il giudice delibera secondo tre modelli procedimentali:

a) la **decisione «*de plano*»**, senza un preventivo contraddittorio tra le parti (nella solitudine della camera di consiglio), è prevista per i casi in cui non è possibile rendere noto preventivamente il contenuto di una decisione (ad esempio, ordinanza applicativa della custodia carceraria; decreto di intercettazione); ovvero nei casi in cui la relativa semplicità del provvedimento da adottare e la loro massa numerica determinerebbe scompensi di efficienza se si dovesse sempre stimolare un contraddittorio (ad esempio, decreto di archiviazione);

b) la **decisione all'esito di pubblica udienza** è prevista per il dibattimento, ove il carattere della pubblicità è finalizzato a dare trasparenza all'esercizio della giurisdizione nel suo momento più rilevante;
c) il **procedimento in camera di consiglio** è, invece, utilizzato nel caso in cui si debba deliberare in contraddittorio tra le parti, ma senza necessità della presenza del pubblico. Tale modalità consente snellimenti procedurali che rendono più agevole e veloce giungere alla decisione da adottare. Le ipotesi sono talmente numerose che il codice nell'**art. 127** disciplina una volta per tutte tale modalità procedimentale, senza necessità di dover, per i singoli casi, ogni volta indicare il modo di procedere.

Per dare un'idea della rilevanza dell'istituto, si tenga presente che ad esso deve farsi ricorso nelle seguenti *ipotesi*:

- correzione degli errori materiali (art. 130);
- decisione sul riesame di una misura coercitiva (art. 309, comma 8);
- decisione sulla proroga del termine per le indagini (art. 406, comma 5);
- decisione sull'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere (art. 428);
- decisione sulla revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 435).

La procedura prevede che all'**udienza**, *non pubblica*, hanno *facoltà* di partecipare sia i difensori delle parti private (che possono produrre memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza), sia il P.M. Possono intervenire personalmente tutti i soggetti interessati, e va disposto rinvio se non compaia l'imputato detenuto che ha chiesto di essere ascoltato, e risulti assente per legittimo impedimento (purché detenuto nello stesso luogo dove sorge l'ufficio del giudice). L'art. 127, come modificato dal D.Lgs. 150/2022, prevede ora la possibilità per l'interessato che è detenuto o internato in un luogo posto **fuori dalla circoscrizione del giudice**, di richiedere di essere sentito: in tale ipotesi, si procede, *quando l'imputato vi consente*, mediante **collegamento a distanza** in tutti i casi previsti dalla legge. Al contrario, quando egli non presta il suo consenso è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Nei procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione dell'udienza preliminare, il **legittimo impedimento del difensore non può costituire causa di rinvio** dell'udienza, anche in quei procedimenti camerali in cui la presenza del difensore è prevista come necessaria: in questi casi il giudice designa un altro difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4 (Cass. Sez. Un. 22-9-2006, n. 31461).

La decisione in camera di consiglio è adottata con **ordinanza**, salvo alcuni casi in cui assume la forma della sentenza (esempio: art. 599). È da osservare, comunque, che la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. contiene una normativa generale che può essere **derogata** da specifiche forme di procedimenti in camera di consiglio (ad esempio, udienza preliminare, udienza per il rito abbreviato, in cui peraltro la presenza del P.M. e del difensore è necessaria).

3. Poteri coercitivi del giudice

L'art. 131 dispone che il **giudice può chiedere l'intervento della P.G.** e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per l'ordinato conferimento degli atti per i quali si procede. Dopo aver previsto tali **poteri coercitivi** in via generale, il codice prende in esame *due casi particolari*, relativi all'accompagnamento coattivo dell'imputato (art. 132) o di altre persone (art. 133).

Va preliminarmente notato come tale potere non si inquadri nell'ambito delle misure di coercizione personale, sia perché inerisce direttamente all'attività di indagine e di accertamento (sintomaticamente è inserito in un titolo diverso) sia perché riguarda anche soggetti diversi dall'imputato. Inoltre non è condizionato alla gravità del reato, come invece avviene per le misure cautelari personali previste negli artt. 272 e ss.

Tuttavia, trattandosi di provvedimenti che *incidono sulla libertà personale*, il legislatore ne ha disciplinato in modo particolareggiato i presupposti e le modalità (artt. 132 e 133).

In particolare, l'**accompagnamento coattivo dell'imputato** può essere disposto solo nei casi stabiliti dalla legge e per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore alle 24 ore. I casi previsti dalla legge sono quelli dell'art. 376 (interrogatorio e confronto); dell'art. 399 (necessaria presenza della persona sottoposta alle indagini per un atto da assumere con l'incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento dell'assente per assumere una prova diversa dall'esame).
Per l'**accompagnamento delle altre persone**, va sottolineato che la misura è applicabile anche al **consulente tecnico**, oltre che al **testimone**, al **perito**, all'**interprete** e al **custode**; è richiesto che, citati, non siano comparsi senza addurre alcuna giustificazione; può applicarsi, oltre all'accompagnamento coattivo, anche una **sanzione pecuniaria** unitamente alle spese causate dalla loro omessa comparizione.

L'accompagnamento coattivo dell'imputato e delle altre persone deve essere disposto con **decreto motivato**.

4. Declaratoria immediata di cause di non punibilità

Ai sensi dell'art. 129, in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, deve **dichiararlo con sentenza immediatamente**.
La *norma si riferisce al «processo»*, cioè al momento giurisdizionale del procedimento, quando l'azione penale è già stata esercitata (è da notare il richiamo all'*imputato*, nozione tecnica, come visto, ben precisa).
Prima di questa fase, infatti, siamo nel campo di un'attività pre-processuale, svolta dal P.M., che, ove mai dovesse riscontrare una delle circostanze indicate nell'art. 129, dovrebbe rivolgere al giudice una **richiesta di archiviazione**, non potendo evidentemente esercitare l'azione penale per difetto dei presupposti.

Ecco perché il provvedimento previsto nell'art. 129 ha la **forma della sentenza**: definisce una fase processuale a carattere giurisdizionale.

L'obbligo per il giudice dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità scatta, *ex* art. 129 nel caso in cui:

- il fatto non sussiste;
- l'imputato non ha commesso il fatto;
- il fatto non costituisce reato;
- il fatto non è previsto come reato;
- il reato è estinto (ad esempio, per prescrizione);
- vi è un difetto di condizione di procedibilità.

Ad esempio, se il P.M. richiede al giudice l'emissione del decreto penale (art. 459) il giudice, se ritiene che il reato è prescritto, invece del decreto penale di condanna deve emanare d'ufficio sentenza di proscioglimento.

Dispone il **comma 2 dell'art. 129** che, pur in presenza di una causa di estinzione del reato (ad esempio, prescrizione, amnistia), il giudice deve prosciogliere l'imputato con la **formula più favorevole**, se dagli atti già appaia *evidente* che il fatto non sussiste, non costituisce reato o l'imputato non lo ha commesso.
Pertanto, mentre il *comma 1* svolge una funzione di *economia processuale*, imponendo in presenza di cause di proscioglimento l'immediato epilogo del processo, il *comma 2* dell'art. 129 svolge una *funzione di garanzia per l'imputato*, imponendo di scegliere sempre la formula di proscioglimento più favorevole.

Dubbi sull'applicazione della disposizione sono sorti nel caso in cui, in presenza di una causa di estinzione del reato (ad esempio, per prescrizione), vi sia una prova contraddittoria o insufficiente della responsabilità dell'imputato: secondo un primo orientamento, in tal caso si dovrebbe pronunciare l'assoluzione con formula piena; secondo un altro orientamento prevarrebbe la causa estintiva del reato. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che ha stabilito il principio secondo il quale in presenza di una **causa di estinzione del reato** il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a determinare l'assoluzione dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «*ictu oculi*», che a quello di «apprezzamento».

5. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa

La riforma Cartabia ha inserito nel codice di rito l'**art. 129bis**, rubricato «Accesso ai programmi di giustizia riparativa».
La disposizione ha carattere generale e prevede l'onere in capo all'autorità giudiziaria, quando è in corso un procedimento penale, di aprire la strada, alle parti che ne abbiano interesse, allo svolgimento di un **programma di giustizia riparativa**.

La giustizia riparativa può essere definita come un procedimento incidentale, ma la sua disciplina organica non ha trovato una sede nel codice di rito; essa, infatti, è regolata negli artt. 42-67 del D.Lgs. 150/2022.
Il legislatore delegato, dunque, ha inserito nel codice di rito un articolo, il 129bis, destinato ad essere la norma di portata generale cui riferirsi in materia di giustizia riparativa, collocato nel Libro II, nel Capo dedicato ai **provvedimenti del giudice**, stabilendo che il giudice possa, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, inviare i soggetti interessati – ossia l'imputato o l'indagato e la vittima del reato, ove individuata – al **Centro per la giustizia riparativa**, quando ritiene che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere utile alla risoluzione delle questioni per le quali si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.
L'invio può essere disposto anche nel corso delle indagini preliminari **dal P.M.**, che può attivarsi d'ufficio; al contrario, dopo l'esercizio dell'azione penale la competenza funzionale viene affidata al **giudice** procedente (a tal proposito si veda anche l'art. 45ter disp. att. c.p.p.).
Nei soli casi in cui il procedimento abbia ad oggetto un **reato perseguibile a querela soggetta a remissione** e in seguito all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è data la facoltà al giudice di disporre, a richiesta dell'imputato, una **sospensione del procedimento o del processo**, *non superiore a 180 giorni*, per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa. L'apparente incoerenza della previsione appena esaminata rispetto all'esigenza di una complessiva riduzione della durata dei procedimenti rincorsa dalla riforma Cartabia, si spiega considerando che il ritardo del procedimento viene ampiamente compensato dalla definizione extragiudiziale del conflitto e dal conseguente risparmio dell'attività processuale. Infatti, grazie alla modifica operata dal D.Lgs. 150/2022 sull'art. 152 c.p., la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo costituisce un'ipotesi **nuova di remissione tacita della querela**.
In tutti gli altri casi, l'accesso a un programma di giustizia riparativa deve essere visto come un percorso parallelo – e non alternativo – alla giustizia contenziosa.
La sospensione del procedimento in base all'art. 129bis, comma 4, **determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione** (art. 159, comma 1, n. 3, c.p.).

Al fine di dare attuazione alla disciplina organica sulla giustizia riparativa contenuta nel D.Lgs. 150/2022, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono in primo luogo di informare la persona sottoposta alle indagini, in occasione del primo contatto con l'autorità procedente, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Volendo trovare una definizione che individui la natura della giustizia riparativa nell'ambito del procedimento penale, si potrebbe affermare che essa è un **sistema nuovo** nel panorama della giustizia penale, che **si affianca a quella contenziosa** e procede in parallelo ad essa.
Per la disciplina dei programmi di giustizia riparativa *ex* artt. 42-67, D.Lgs. 150/2022 si veda la Parte XV.

Domande d'esame

1. Quali sono i provvedimenti del giudice? (**par. 1**)
2. Cosa contiene la motivazione del provvedimento del giudice? (**par. 1**)
3. Il decreto deve essere sempre motivato? (**par. 1**)
4. Quando il giudice può assumere la decisione *de plano*? (**par. 2**)
5. In quali casi il giudice decide all'esito di pubblica udienza? (**par. 2**)
6. In cosa consiste il procedimento in camera di consiglio? (**par. 2**)
7. Il giudice nell'esercizio delle sue funzioni può richiedere l'intervento della polizia giudiziaria? (**par. 3**)
8. Con quale provvedimento può essere disposto l'accompagnamento coattivo dell'imputato? (**par. 3**)
9. In quali casi il giudice è obbligato all'immediata declaratoria delle cause di non punibilità? (**par. 4**)
10. Come avviene l'accesso ai programmi di giustizia riparativa? (**par. 5**)

Anche questa XXXVIII edizione del **Compendio di diritto processuale penale**, già profondamente rinnovata nella struttura e nei contenuti alla luce della Riforma Cartabia, continua ad offrire un **quadro completo della procedura penale**.
La trattazione, che segue l'*ordine del codice*, ricostruisce tutti i principali istituti e consente uno studio rapido ed esaustivo della materia.
Per agevolare lo studio sono riassunti gli orientamenti più rilevanti di **dottrina** e **giurisprudenza** ed evidenziati i **riferimenti normativi**.
Come sempre nei Compendi Simone, un occhio attento è riservato alle tematiche di stretta attualità e alle più recenti **novità legislative**, fra cui si segnalano la **L. 181/2025**, che ha introdotto il delitto di femminicidio, il **D.Lgs. 211/2025** in tema di violazione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea e, da ultimo, il **D.L. 23/2026**, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
In chiusura di ogni capitolo sono, inoltre, riportate le **domande più ricorrenti** in sede di esame o di concorso, in modo da permettere di verificare immediatamente il livello di preparazione raggiunto.
Per tali caratteristiche, il Compendio di diritto processuale penale rappresenta uno strumento di studio indispensabile per coloro che devono sostenere l'**esame di avvocato**, preparare un **esame universitario**, affrontare un **concorso pubblico**.

Per info www.**simone**.it | Seguici su

Copyright © 2026 **Simone** S.p.A.
Vietata ogni forma di riproduzione se non autorizzata dall'Editore.

Clicca sul link per scoprire di più

https://edizioni.simone.it/libri/compendio-di-diritto-processuale-penale/

EDIZIONI SIMONE